



COMUNE DI RAVENNA

Area Infrastrutture Civili
Servizio Tutela Ambiente e Territorio

ORDINANZA TL. 618/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DELL'INFEZIONE DA WEST NILE VIRUS ATTRAVERSO IL CONTRASTO AL VETTORE ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) IN AREE PERIODICAMENTE ALLAGATE

IL SINDACO

Rilevato che in Italia negli ultimi anni sono stati accertati numerosi casi umani autoctoni di malattia neuroinvasiva da virus West Nile e che anche nel territorio della provincia di Ravenna negli ultimi anni si sono verificati diversi casi umani di malattia neuroinvasiva da West Nile virus;

Rilevato altresì che il vettore del virus è la specie di zanzara Culex pipiens (Zanzara Comune) che si sviluppa sia in zone naturali ed agricole sia in zone urbane sfruttando molteplici focolai larvali, parzialmente in associazione con la Zanzara Tigre;

Considerato che l'Amministrazione comunale sta attuando un piano di lotta integrata contro la proliferazione delle zanzare, che comprende tra l'altro interventi larvicidi nei focolai attivi rappresentati dalla tombinatura stradale e da fossati, canali, ecc. che si trovano alla periferia dei centri abitati;

Rilevato che le larve dei culicidi si sviluppano prevalentemente in acque stagnanti, a lento deflusso ed in bacini suscettibili di frequenti variazioni del livello d'acqua;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per ridurre la proliferazione delle zanzare Culex pipiens;

Ritenuto di dover estendere le azioni richieste ai cittadini per la lotta alla Zanzara Tigre anche ai focolai adatti allo sviluppo della Zanzara Comune in aree non urbane ed in particolare alle attività che danno origine a zone periodicamente allagate;

Ritenuto inoltre di stabilire l'efficacia temporale del provvedimento a partire dal 1 maggio fino al 31 ottobre, riservandosi comunque ulteriori determinazioni in relazione alle condizioni meteorologiche;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la L.R. 4 maggio 1982, n. 19;

Vista la L. 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 15 "Lotta agli insetti nocivi e molesti - disinfestazione e derattizzazione" del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria (approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 250 del 16/12/03, modificato con



COMUNE DI RAVENNA

Area Infrastrutture Civili
Servizio Tutela Ambiente e Territorio

deliberazione n.113 dell'08/07/2010 e con deliberazione n.54 del 28 aprile 2014 (PG55547/2014), esecutivo dal 24 maggio 2014);

Visto il Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi – Anno 2026 adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 560 del 20 aprile 2026

ORDINA

Ai proprietari e/o gestori di aree soggette a sommersioni, quali agricoltori, cacciatori o comunque a chi ha disponibilità di:

bacini per il deposito di acqua

scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla

aziende faunistico-venatorie

coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale

maceri, valli e chiari da caccia

1. *di eseguire nelle zone allagate periodiche verifiche della presenza di larve di zanzara ed eventualmente periodici interventi larvicidi secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 2.e "Lotta al vettore" del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 560 del 20.04. 2026.*

2. *di provvedere a comunicare preventivamente all'Amministrazione comunale l'avvio delle operazioni di allagamento.*

AVVERTE

- che le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;

- che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 516,00 prevista dall'art. 4 del Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria

(Approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 250 del 16/12/03, modificato con deliberazione n.113 dell'08/07/2010 e con deliberazione n.54 del 28 aprile 2014 (PG55547/2014), esecutivo dal 24 maggio 2014);

DISPONE

- che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Locale, l'Azienda USL della Romagna nonché ogni altro Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

- che la documentazione comprovante l'effettuazione dei trattamenti antilarvali con indicazione della data di esecuzione, del



COMUNE DI RAVENNA

Area Infrastrutture Civili
Servizio Tutela Ambiente e Territorio

tipo di prodotto e della quantità utilizzata dovrà essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza di cui al precedente punto;

- che l'efficacia temporale del presente provvedimento decorre dal 1 maggio 2026 fino al 31 ottobre 2026, riservandosi ulteriori determinazioni in relazione all'andamento delle condizioni meteo-climatiche.

Il Sindaco

Alessandro Barattoni

documento firmato digitalmente